

Publicato il 16/06/2020

N.00326 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.  
N. 00305/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Azienda Morelli Dott. Pietro Paolo, società semplice agricola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Stanislao De Santis, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Adige, 40;

***contro***

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Ventrici, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

E.R.P. società agricola, Agricola Lenti soc. coop., non costituite in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 15612 del 19.12.2018, avente ad oggetto «PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 4 sub misura

4.1 – *“investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende” interventi 4.1.1 - 4.1.3 - 4.1.4 bando “pacchetto aggregato” - Approvazione graduatoria definitiva finale - Annualità 2016 – Incremento dotazione finanziaria»*, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata dichiarata inammissibile;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del decreto dirigenziale n. 2745 del 12.03.2020, avente ad oggetto PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 4 - Bando Pacchetto aggregato decreto di rettifica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- l'esponente ha partecipato alla procedura selettiva riguardante l'avviso pubblico con oggetto P.S.R. Calabria 2014-2020 competitività, «...*Misura 4.1 “Investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende” interventi 4.1.1. - 4.1.3. - 4.1.4 bando “pacchetto aggregato”*»;

- in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva, approvata con decreto dirigenziale n. 15612 del 19.12.2018 avverso con ricorso principale, la domanda è risultata, a seguito di riesame, non ammissibile e collocata tra le escluse nell'all. B) della citata graduatoria, per *“non conformità dei titoli di disponibilità del terreno”*;

- con motivi aggiunti la deducente impugna, chiedendone la previa sospensione, il decreto dirigenziale n. 2745 del 12.03.2020, pubblicato non prima di tale data sul sito [www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it), avente ad oggetto PSR Calabria 2014-2020 «*Misura 4\_Bando Pacchetto aggregato decreto di rettifica in autotutela degli "ALLEGATO A DOMANDE AMMESSE" e ALLEGATO B DOMANDE ESCLUSE (NON RICEVIBILI/AMMISSIBILI), di cui al DDS N. 15612 del 19/12/2018 in ottemperanza di sentenze del TAR (DITTE VARIE)"*»;

Rilevato che:

- il ricorso contenente motivi aggiunti è stato ritualmente notificato all'amministrazione resistente a due imprese controinteressate;

Ritenuto pertanto che:

- occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei confronti di tutte le imprese ammesse e presenti nella graduatoria definitiva di cui all'allegato A) al decreto impugnato, che potrebbero essere pregiudicate dall'eventuale accoglimento del ricorso, e ciò mediante pubblicazione sul sito web della p.a. intimata, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la p.a. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito

istituzionale -previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4)- il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che la p.a. intimata:

- c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;
- d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;
- e) dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente decisione, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro

100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, inoltre:

- che, impregiudicata ogni decisione in rito, le esigenze cautelari sono adeguatamente soddisfatte, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con la sollecita definizione del giudizio nel merito;
- di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dispone, a carico del ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva.

Rinvia alla pubblica udienza del 27.10.2020.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. n. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 25 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Arturo Levato, Presidente FF, Estensore

Martina Arrivi, Referendario

Gabriele Serra, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Arturo Levato**

## IL SEGRETARIO